



1

N. 1033/2013 DELL.
N. 813/2010 R.G.
N. 2429/2013 CONN.
N. 1660/2013 REP.

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome Del Popolo Italiano

Il Tribunale di Ancona rinviato in Camera di Consiglio nelle persone Signori magistrati:

dot. Pietro Marretti giudice

Ha pronunciato la seguente:

Sentenza

Nella causa con numero di r.g. 513/2010 promossa da

ALFA spa in amministrazione straordinaria rappresentata e difesa dall'avvocato **[nome]** ed avv. l.

presso il cui

studio è domiciliata

attoria

contro

BETA SPA

Convenuta conveniente

Conclusione delle parti costituite

per la attoria

Dichiarando inefficace, ai sensi dell'articolo 67, comma primo, numero due, legge fallimentare, le vendite di prodotti in favore della convenuta avvenute in data antecedente al 14 ottobre 2008 (individuati nell'elenco allegato) posto che tali operazioni, configurandosi in realtà come una dote in solutum, sono venute a costituire un atto insulivo del debito passivo non affittato con denaro o con altri mezzi idonei di pagamento; per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione dei prodotti in questione o, in subordine, in caso di estinzione della impossibilità di reperimento degli stessi, alla restituzione della equivalente somma di denaro pari ad euro 203.907,41 oltre Iva, interessi legali ed onchi sul del decreto legislativo 231/2002 ed accessori; accertare l'adempimento concesso la convenuta al pagamento, in favore della **ALFA** S.p.A. in amministrazione straordinaria del corrispettivo dovuto per le vendite di prodotti avvenuti successivamente al 14 ottobre 2008, per un importo totale pari a € 1.089.343,84 oltre Iva, interessi legali ed onchi ai sensi del decreto legislativo 231/2002 ed accessori; condannare in ogni caso la convenuta alla risarcimento di tutti i danni negativi all'azienda attoria. Con vittoria di spese, competenze ed onchi di giudizio.

Ritenuto in fatto ed in diritto

La **ALFA** spa ottiene dal Tribunale di Ancona sequestro giudiziario o conservativo nei confronti di **BETA** spa, all'insaputa del collegio commissariale, una dote a concordato condizionale di pagamento particolarmente vantaggioso, ovvero con pagamento a 75 giorni fine mese data fattura, in palese contrasto con le specifiche disposizioni dei commissari i quali, considerata la particolare situazione finanziaria della società, avevano stabilito di esigere da tutti i clienti pagamenti per cassa garantiti da cauzione ovvero anticipati. Così la **BETA** spa riusciva ad accumulare un ingente debito nei confronti della **ALFA** spa già in amministrazione straordinaria, con l'intenzione di non adempiere all'obbligo del pagamento della merce acquistata. La presente causa è quindi per revocare gli acquisti di elettrodomestici, da parte di una società che prima aveva effettuato solo trasporti, acquistati per oltre un milione di euro della **BETA** dopo l'ingresso in amministrazione straordinaria di **ALFA**. Ottenuto il sequestro, maneggiava la ipotesi transattiva di restituire l'importo revocato in dodici mesi. Quindi il sequestro conservativo e giudiziario, concesso prima con decreto, veniva quindi confermato. Nella sostanza della convenuta, si svolgeva il procedimento, per far accertare l'adempimento della **BETA** per oltre un milione di euro e per ottenere la restituzione di pagamenti di **ALFA** per oltre duecentocinquanta euro. Condotta istruttoria con richiesta sullo stato degli elettrodomestici in sequestro, la causa veniva spedita a sentenza e trasferita in decisione. La prova è stata fornita attraverso la produzione dei documenti di trasporto dei beni, gran parte dei quali risultavano venduti. La convenuta, per guadagnare tempo, ha pensato bene di trasferire la propria sede in Nicosia, Cipro, con positivo non risulta essere veramente operativa. Quindi si è figuratamente costituita solo nella sede cartolare,

[Handwritten signature]



2

...sentenziando la propria inadempienza a pronunciando un piano di risanamento senza alcuna istruzione seria di adempimento; ciò basta per condannarla ex officio per responsabilità aggravata, atteso il suo comportamento complessivo, soprattutto tenuto nella fase cautelare (nella fase di mediazione, per ben veduta nella vicenda dell'amministratore unico, ma ha svolto alcuna difesa e proposto alcuna impugnazione olearia). Le domande come proposte dalla ALFA SPA in amministrazione straordinaria vanno pertanto integralmente accolte. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ppm

Accoglie la domanda e, respinto lo vendita effettuato nel periodo sospeso come precisato in atto di citazione, nonché accertato l'inadempimento per lo vendita di ALFA a BEA dopo la ammissione della ALFA Spa in amministrazione straordinaria, condanna BEA a pagare a ALFA, compensata dei danni ai sensi dell'art. 96 tpo per responsabilità aggravata, la complessiva somma di euro 1.700.000,00, oltre interessi, in misura legale, dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo. Per quanto occorre possa estendere la vendita al miglior prezzo del compendio in sequenza, alle condizioni indicate dal Ctr, che fissate per euro 2.500,00, oltre spese come riportate in nota ed accessori di legge, a carico della stessa, che la recupererà da ALFA, trattandosi di compendio di liquidazione procedente alla vendita del compendio suggerito. Condanna BEA SPA alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza in favore di ALFA SPA e alla liquidazione straordinaria, con legge in complessivi 15 mila euro per compensi, oltre liquidazione di cui come in parte dispositivo ed accessori di legge. Tranne gli atti al Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Ancona (sede legale ex Cirpa, ma sede operativa risulta essere stata in Falciano) per quanto di sua esclusiva competenza per chiedere il fallimento della BEA SPA in cui in tal potremmo sorgere responsabilità penali a carico del legale rappresentante della società.

Ancona, così decise in data 12 Luglio 2013

Il Giudice estensore Pietro Marletti

Pietro Marletti

TRIBUNALE DI ANCONA
E' copia conforme all'originale

Ancona, il 18/07/2013

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. *[Firma]* L. Caroni